

MANOVRA 2018/ Approvato l'emendamento alla legge di Bilancio che modifica la norma

L'equo compenso è definitivo

Tutelati tutti i professionisti. Trattative, niente deroga

DI MICHELE DAMIANI

L'equo compenso trova la sua forma definitiva. Una norma che garantisce tutti i professionisti e che stabilisce cosa si intenda per equo compenso e quali clausole, definite vessatorie, saranno individuate dal giudice come nulle, su vertenza del professionista. L'iter della norma parte da lontano, con il ddl presentato dal senatore Sacconi lo scorso 14 giugno. Il 29 agosto, poi, è stato portato alla Camera il ddl Orlando, riservato ai soli avvocati. Il testo del disegno di legge è stato quindi recepito in un emendamento al dl fiscale (convertito nella legge 172/2017) che ha allargato la misura a tutti i professionisti. Infine, un emendamento alla legge di Bilancio approvato ieri notte, a firma Nunzia De Girolamo, ha introdotto ulteriori modifiche al testo (si veda *ItaliaOggi* del 12 dicembre scorso). Le modifiche in questione riguardano il ricorso ai parametri, la man-

cata possibilità di deroga alle disposizioni di legge nel caso ci sia una concertazione tra le parti frutto di una trattativa e l'eliminazione dei limiti temporali per far valere la nullità.

La forma definitiva del testo, quindi, presenta una disposizione di questo tipo: la norma stabilisce che tutti i professionisti sono tutelati nei confronti di clienti forti (banche, assicurazioni, medie

e grandi imprese e pubblica amministrazione); in capo agli stessi clienti vige l'obbligo di stabilire un compenso per i professionisti che sia «commisurato alla quantità e alla qualità della prestazione svolta». Il ddl individua, inoltre, una serie di clausole considerate vessatorie, la cui presenza non pregiudica la validità del contratto, ma che saranno considerate nulle. Le clausole in questione sta-

biliscono che il contratto non può dare la facoltà al cliente di modificare unilateralmente le condizioni che determinano l'atto, di rifiutarne la stipulazione in forma scritta, di pretendere prestazioni aggiuntive gratuitamente. Oltre a questo, non potrà essere richiesta l'anticipazione delle spese delle controversie a carico del professionista, la rinuncia al rimborso spese e la previsione di tempi di pa-

gamento superiori a 60 giorni. Infine, previste tutele in caso di modifica in corsa delle condizioni del contratto. Sotto questo aspetto, la modifica introdotta dall'emendamento De Girolamo ha eliminato la possibilità che le predette clausole possano essere comunque predisposte se frutto di una trattativa tra il cliente e il professionista.

È compito del giudice accertare la non equità del compenso e, nel caso, ne determina l'ammontare sulla base dei parametri ministeriali. La modifica sui parametri introdotta in legge di Bilancio, stabilisce un ricorso più stretto agli stetti: le parole «tenuto conto dei parametri» sono sostituite da «conforme ai parametri».

Sempre il giudice stabilisce la nullità delle clausole; questa opera solo a vantaggio dell'avvocato; anche su questo aspetto è intervenuto l'emendamento De Girolamo; rispetto alla disposizione primaria, viene eliminato il termine di 24 mesi per far valere la nullità delle clausole.